



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato
Direzione generale della ricerca

PROCEDURA COMPETITIVA PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA FONDAMENTALE, A VALERE SUL FONDO ITALIANO PER LA SCIENZA 2022 – 2023 (BANDO FIS 2)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, come modificata, al fine di semplificare le procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed attuare ulteriori misure previste dal PNRR nel campo della ricerca, dall'articolo 64 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181), con specifico riguardo:

- all'articolo 20 (*Valutazione dei progetti di ricerca*): “ 1. I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assoggettati a valutazione (...) secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare (...). Una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo è destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni”.
- all'articolo 21 (*Comitato nazionale per la valutazione della ricerca*): 1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, è istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). [...] 2. Il CNVR, in particolare:
 - a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;
 - b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, ai fini della nomina degli stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 21-bis;
 - c) se previsto dai rispettivi bandi, provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;
 - d) definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;
 - e) predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR.”

VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

VISTO il Decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020), *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*, convertito, con modificazioni, con legge del 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il DPCM n. 164 del 30 settembre 2020 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito, anche solo MUR) ed il DPCM n. 165 del 30 settembre 2020 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), *“Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca”*;

VISTO il Decreto ministeriale del 19 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del MUR;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* ed, in particolare, l'art.1 comma 551, il quale dispone che *“...il Ministero dell'università e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; b) l'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; c) l'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;

VISTO il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali”* (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 123 del 25 maggio 2021), convertito, con modificazioni, con legge 23 luglio 2021, n. 106 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 176 del 24 luglio 2021 - Suppl. Ordinario n. 25) che all'articolo 61 istituisce il *Fondo italiano per la scienza* prevedendo che *“1. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato “Fondo italiano per la scienza” con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie denominate “Starting Grant” e “Advanced Grant”. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77”*.

VISTA la legge L. 30 dicembre 2021, n. 234 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*(GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49) che, all'articoli 1, comma 311, ha disposto che *“La dotazione del Fondo italiano per la*



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024”.

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024*” (GU Serie Generale n. 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 50), ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata concernente lo stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n.197 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022 recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025* (GU Serie Generale n. 304 del 30-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 44), ed in particolare la tabella 11;

VISTO il DD prot. n. 2281 del 28 settembre 2021 “*Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul fondo italiano per la scienza*” (Bando FIS 2021);

VISTO il D.M. del 01 marzo 2023, n. 116, recante “*Nuove disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, di cui all'art 61 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*”, che, nel disciplinare le modalità procedurali per l'utilizzo del Fondo italiano per la scienza ai fini dell'attuazione di interventi diretti al sostegno alla ricerca fondamentale, nel contesto dei programmi di ricerca di alta qualificazione, ha, altresì, abrogato il D.M. del 15 luglio 2021, n. 841, la cui applicazione è limitata ai bandi già emanati;

ACCERTATO che l'attuale disponibilità in termini di competenza sul capitolo 7720 “*Fondo italiano per la scienza*” è pari a:

- anno 2022: € 150.000.000,00
- anno 2023: € 188.000.000,00

RITENUTO di dover adottare un bando volto a definire i caratteri della *procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul fondo italiano per la scienza 2022 – 2023* (BANDO FIS 2) a valere sulle risorse come sopra individuate;

CONSIDERATO, dunque, che il presente bando prevede il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale con risorse stanziare per entrambe le annualità richiamate e che pertanto ingloba in un'unica annualità di espletamento fondi afferenti in astratto a due diverse procedure competitive che, in ossequio ai principi di semplificazione e celerità del procedimento amministrativo, vengono impiegati a valere su un unico avviso;

RAVVISATA pertanto, in ossequio ai principi di proporzionalità e buon andamento, la necessità di garantire il *favor participationis* e la *par condicio* di tutti i possibili interessati, con conseguente non applicabilità della limitazione definita dal articolo 6, comma 7, del decreto ministeriale 1 marzo 2023 n. 116 ai sensi del quale “*nel caso in cui, nell'ambito di una procedura a valere sul Fondo italiano per la scienza, le proposte abbiano conseguito un punteggio ritenuto, sulla base delle specifiche disposizioni del bando, non sufficiente per l'ammissione alla seconda fase di cui ai seguenti commi, i ricercatori individuati come PI saranno considerati soggetti non ammissibili, come PI, nell'ambito del successivo bando a valere sul medesimo Fondo. Saranno altresì esclusi i PI le cui proposte progettuali non abbiano superato la prima fase di valutazione, anche nell'ambito di procedure competitive a valere sul fondo FIS ancora in corso*”;



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato
Direzione generale della ricerca

ATTESA per tale ragione, la non applicabilità della già menzionata disposizione, e dunque la possibilità di presentazione delle proposte progettuali da parte di tutti i ricercatori interessati a meno di quelli già titolari di un finanziamento a valere su FIS a seguito della conclusione della procedura FIS 2021 di cui al DD 2281 del 28 settembre 2021 “*Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul fondo italiano per la scienza*”;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

Articolo 1

Oggetto e Definizioni

1. Il Fondo italiano per la scienza (FIS) è destinato a promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale secondo modalità consolidate a livello europeo, che si concretizzino in procedure competitive sul modello dell'*European Research Council (ERC)*, con riferimento alle tipologie *Starting Grant, Consolidator Grant ed Advanced Grant*.
2. Con il Fondo italiano per la scienza (FIS) si finanziano progetti di ricerca di elevato contenuto scientifico svolti da gruppi di ricerca indipendenti, sotto il coordinamento scientifico di un *Principal Investigator (PI)*, italiano o straniero, residente in Italia o proveniente dall'estero in possesso dei requisiti previsti dai successivi articoli per gli schemi di finanziamento *Starting Grant, Consolidator Grant ed Advanced Grant*.
3. La costituzione del gruppo di ricerca è flessibile: a seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca può essere costituito da ricercatori della stessa organizzazione ospite, può coinvolgere anche ricercatori provenienti da altre organizzazioni (italiane e straniere). È possibile prevedere la presenza del solo PI in quei campi ove la ricerca può essere agevolmente svolta individualmente (come ad esempio nelle discipline umanistiche e in matematica).
4. In coerenza con i principi che informano il finanziamento della ricerca fondamentale a livello internazionale l'impiego del FIS si ispira ai seguenti principi:
 - a. alta qualificazione scientifica;
 - b. finanziabilità di progetti in qualsiasi campo di ricerca;
 - c. attrattività del finanziamento anche nei riguardi dell'*Organizzazione ospitante o Host Institution*, con un incentivo del 10% del costo del progetto destinato alla stessa istituzione, nel caso in cui il PI non sia già dipendente strutturato (professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato e personale ed equivalente ai sensi dell'art. 10, comma 5);
 - d. indipendenza del PI, fornita dall'*Organizzazione ospitante*, dal punto di vista scientifico attraverso l'offerta di un ambiente di ricerca idoneo a realizzare autonomamente il progetto;
 - e. l'ammissibilità, quali PI, di ricercatori in possesso dei requisiti previsti nei successivi articoli per gli schemi di finanziamento *Starting Grant, Consolidator Grant ed Advanced Grant*.
5. Agli effetti della presente procedura (di seguito anche solo “Bando”) si applicano le seguenti definizioni:
 - a) “*CNVR*”, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, come definito dall'art. 64 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108.
 - b) “*Comitati di valutazione o CdV*”: i comitati di valutazione (CdV) individuati per ciascuno dei 28 sotto-settori “*ERC*”.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

- c) “ERC”: European Research Council.
- d) “Esperto tecnico-scientifico o ETS”: l'esperto indipendente o revisore esterno nominato dal MUR individuato dal CNVR o dai Comitati di valutazione per la valutazione dei progetti, ai sensi dell'art. 64 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
- e) FIS: il Fondo italiano per la Scienza, di cui all'art 61 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- f) “Macrosettori ERC”: - LS (*Life sciences*), PE (*Physical Sciences and Engineering*) ed SH (*Social Sciences and Humanities*) ed i relativi settori e sotto settori, la struttura dei panel di riferimento dello ERC, nella versione vigente alla data di sottomissione delle proposte progettuali (*Allegato 1*).
- g) “MUR” o “Ministero”: il Ministero dell'università e della ricerca.
- h) “Organizzazione ospitante o Host Institution”: le organizzazioni italiane aventi sede nel territorio dello Stato, scelte dal Ricercatore principale (*Principal Investigator*) quale sede primaria dell'attività correlata al progetto di ricerca, ed afferenti alle seguenti categorie:
 - università ed istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale;
 - enti pubblici di ricerca di cui al D.lgs. del 25 novembre 2016, n. 218;
 - gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati (IRCSS) come da elenchi disponibili sul sito istituzionale del Ministero della salute alla data del presente bando (*Allegato 2*)
 - soggetti giuridici con finalità di ricerca, in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente bando, purché residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale, a cui lo Stato contribuisca in via ordinaria (tra quelli inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.) e presenti nell'ultima lista pubblicata dall'ISTAT alla data del presente bando (*Allegato 3*).
- i) “Personale”: le risorse umane delle istituzioni universitarie (ricercatori, assegnisti, dottorandi ed altre figure professionali individuate all'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni), i ricercatori, tecnologi ed assegnisti degli enti pubblici di ricerca, con finalità di ricerca a cui lo Stato contribuisca in via ordinaria (tra quelli inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.), nonché il personale appartenente ai profili medico e sanitario degli IRCCS, in servizio a tempo determinato o contrattualizzati *ad hoc*, impegnato nei progetti finanziati con la presente Procedura.
- j) “Rendicontazione delle spese”: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
- k) “Ricerca Fondamentale”: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.
- l) “Ricercatore principale o Principal Investigator” (di seguito anche solo PI): il ricercatore, qualunque sia il suo *status* giuridico, italiano o straniero, con la responsabilità di coordinare le attività di ricerca condotte nell'ambito del progetto ed il relativo *team*;
- m) REPRIZE: l'albo degli esperti scientifici gestito dal MUR
- n) “Soggetto beneficiario”: tutti i soggetti indicati come soggetti ammissibili di cui alla precedente lettera h), presso le cui sedi si svolgerà il progetto e che saranno destinatari del finanziamento.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato
Direzione generale della ricerca

- o) “Soggetto proponente”: il *Principal Investigator*, che sottopone la proposta progettuale;
- p) “CINECA”: il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura la gestione dei sistemi informatici per la presentazione e la valutazione scientifica dei progetti di ricerca;
- q) *Età accademica (EA)*: l’età accademica è rilevata dalla data della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore prevalente indicato nella proposta progettuale.

Articolo 2

Soggetti proponenti (il *Principal Investigator*) e soggetti beneficiari

1. I soggetti ammissibili a presentare la proposta progettuale, soggetti proponenti, sono i *Principal Investigator* di qualunque nazionalità, che abbiano scelto come *Host Institution* una delle Istituzioni italiane incluse nelle categorie specificate al precedente articolo 1, comma 5, lettera h).
2. I soggetti ammissibili in qualità di beneficiari del contributo di cui alla presente Procedura sono le *Host Institutions*, previste dall’art. 1, comma 5, lett. h) del presente Bando.
3. I *Principal Investigator* che non siano già dipendenti a tempo determinato/indeterminato stipulano, in seguito alla pubblicazione delle graduatorie, un apposito contratto con le organizzazioni ospitanti.
4. I *Principal Investigator* sono individuati sulla base dei requisiti previsti per l’accesso ai seguenti tre schemi di finanziamento:
 - a) **Starting Grant**: progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori emergenti.
 - b) **Consolidator Grant**: progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori in carriera che intendono consolidare la propria autonomia nella ricerca.
 - c) **Advanced Grant**: progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori affermati.
5. Le proposte progettuali possono riguardare tutti gli ambiti di ricerca afferenti ai macrosettori ed ai settori scientifico-disciplinari determinati dallo ERC, come elencati nell’*Allegato 1*, parte integrante della presente Procedura.
6. Ogni PI può presentare una sola proposta progettuale in risposta al presente bando e non può figurare in altri gruppi di ricerca.
7. Nessun Responsabile di progetto finanziato nell’ambito della procedura FIS 2021 di cui al DD 2281 del 28 settembre 2021 “*Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul fondo italiano per la scienza*” può presentare una proposta progettuale in risposta al presente bando. Analogamente, nessun PI titolare di progetto finanziato con il presente bando potrà presentare una nuova proposta nel prossimo bando a valere sulle risorse FIS.
8. Per le motivazioni di cui in premessa possono presentare una proposta progettuale anche i PI le cui proposte progettuali, nell’ambito della procedura a valere sul Fondo italiano per la scienza di cui al DD 2281 del 28 settembre 2021, non abbiano riportato una sufficiente per l’ammissione alla seconda fase di valutazione prevista dal medesimo bando.

Articolo 3

Il *Principal Investigator* nello schema *Starting Grant*

1. Rientrano nello schema *Starting Grant* i progetti coordinati da ricercatori all’inizio della carriera (*PI_Junior*).
2. Il *PI_Junior* deve avere conseguito il primo dottorato di ricerca (o altro titolo equipollente) o la specializzazione medica per il Macrosettore LS, da almeno 2 (due) anni e da non più di 7 (sette), alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Nel caso in cui il PI sia in possesso di un numero di titoli di dottorato o di altri titoli equipollenti superiore a uno, ai fini della determinazione dell’esperienza maturata, viene considerato il primo titolo conseguito.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

3. I titoli di dottorato, conseguiti in un Paese straniero a seguito di studi e ricerche a livello universitario avanzato, possono essere riconosciuti come equipollenti ad un dottorato di ricerca italiano con le modalità di cui all'art. 74 del DPR n. 382/80.

4. Il periodo di eleggibilità sopra precisato può essere esteso oltre i 7 anni in caso di interruzioni di carriera adeguatamente documentate, verificatesi entro la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, e derivanti da:

- i. le *interruzioni per maternità* (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato di 18 mesi per ogni figlio nato prima o dopo il conseguimento del dottorato; se il candidato è in grado di documentare un congedo di maternità totale più lungo, il periodo di ammissibilità sarà prolungato di un periodo pari al congedo documentato o ai congedi effettivi presi prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande). La condizione di maternità deve essere documentata mediante il certificato di nascita del figlio;
- ii. le *interruzioni per paternità* (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato della quantità effettiva di congedo di paternità preso prima della data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande per ogni figlio nato prima o dopo il conseguimento del dottorato);
- iii. le *malattie di lunga durata* (oltre 90 giorni), o il *servizio nazionale* (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato dell'entità effettiva dei congedi – di cui il PI ha beneficiato prima della data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande - per ogni evento che si è verificato dopo il conseguimento del dottorato);
- iv. la *formazione clinica* (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo titolo di studio ammissibile è incrementato del periodo di formazione clinica ricevuta dopo la data di conseguimento del primo titolo di studio ammissibile e prima della data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, fino a un massimo di 4 anni);
- v. *richiesta di asilo* (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato del periodo di tempo documentato in cui il *Principal Investigator* è stato impossibilitato a lavorare, prima della data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, a causa della richiesta di asilo, avvenuta dopo la data di conseguimento del dottorato)

5. Il tempo trascorso dal conseguimento del primo dottorato o della specializzazione nell'area medica, pur sommando tutte le deroghe di cui al precedente comma, non deve, in nessun caso superare i 10 anni.

6. Ai fini della determinazione del periodo intercorso dal conseguimento del titolo valutabile, per "*data di conseguimento del dottorato (o della specializzazione di area medica)*" s'intende la data di discussione della relativa tesi.

7. Il *PI_Junior* deve mostrare di possedere il potenziale per raggiungere la piena indipendenza nell'attività di ricerca e deve dare evidenza della propria maturità scientifica, mostrando di aver prodotto almeno una pubblicazione di rilievo come autore principale o senza la partecipazione del tutor del dottorato.

8. Il *PI_Junior* deve essere in grado di mostrare un promettente *track record*, evidenziando nella proposta:

- i. le pubblicazioni, in qualità di autore principale, nelle più importanti riviste scientifiche internazionali *peer-reviewed*, anche interdisciplinari; le pubblicazioni scientifiche comprendono articoli in riviste scientifiche, libri, capitoli in libri, curatele soggette al



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

meccanismo di *peer review*. Sono pubblicazioni scientifiche altresì, le monografie refertate (con meccanismo di *peer review*). A riguardo, il PI dovrà produrre idonea dichiarazione con la quale attesti il suo ruolo di autore principale evidenziando altresì il criterio utilizzato per tale identificazione.

- ii. le pubblicazioni, nelle principali riviste scientifiche internazionali *peer-reviewed*, in qualità di coautore, di contributi a collettanei *peer-reviewed* o di monografie (*gli elaborati scritti che approfondiscono e cercano di essere esaustivi su un argomento determinato. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: non si intendono monografie le recensioni di singoli lavori, brevi schede di catalogo prive di contenuti scientifici autonomi, abstract*) pertinenti al campo di ricerca della proposta progettuale;
- iii. presentazioni, su invito, in occasione di prestigiose conferenze, anche internazionali, e presso scuole avanzate a livello internazionale;
- iv. brevetti;
- v. premi attinenti all'attività scientifica e riconoscimenti internazionali;
- vi. esperienze maturate all'estero e collaborazioni internazionali.

9. Pena la revoca integrale del finanziamento ricevuto il *PI_Junior* deve garantire un impegno temporale non inferiore al 50% dei mesi persona dedicati al progetto.

Articolo 4

Il Principal Investigator nello schema Consolidator Grant

1. Rientrano nello schema *Consolidator Grant* i progetti coordinati da ricercatori in carriera (*PI Consolidator*).

2. Il *PI_Consolidator* deve aver conseguito il primo dottorato di ricerca (o altro titolo equipollente) o la specializzazione medica per il Macrosettore LS, da almeno 7 (sette) anni e da non più di 12 (dodici), alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

3. Nel caso in cui il *PI_Consolidator* possiede di un numero di titoli di dottorato o di altri titoli equipollenti superiori ad uno, ai fini della determinazione del periodo intercorso dal conseguimento del titolo valutabile, viene considerato il primo titolo conseguito.

4. I titoli di dottorato, conseguiti in un Paese straniero a seguito di studi e ricerche a livello universitario avanzato, possono essere riconosciuti come equipollenti ad un dottorato di ricerca italiano con le modalità di cui all'art. 74 del DPR n. 382/80.

5. Il periodo di eleggibilità sopra precisato può essere esteso oltre i 12 anni in caso di interruzioni di carriera adeguatamente documentate, verificatesi entro la scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Sotto questo profilo sono ammissibili:

- i. le *interruzioni per maternità* (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato di 18 mesi per ogni figlio nato prima o dopo il conseguimento del dottorato; se il candidato è in grado di documentare un congedo di maternità totale più lungo, il periodo di ammissibilità sarà prolungato di un periodo pari al congedo documentato o ai congedi effettivi presi prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande). La condizione di maternità deve essere documentata mediante il certificato di nascita del figlio;
- ii. le *interruzioni per paternità* (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato della quantità effettiva di congedo di paternità preso prima della data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande per ogni figlio nato prima o dopo il conseguimento del dottorato);



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

- iii. le *malattie di lunga durata* (oltre 90 giorni), o il *servizio nazionale* (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato dell'entità effettiva dei congedi – presi prima della data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande - per ogni evento che si è verificato dopo il conseguimento del dottorato);
 - iv. la *formazione clinica* (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo titolo di studio ammissibile è incrementato del periodo di formazione clinica ricevuta dopo la data di conseguimento del primo titolo di studio ammissibile e prima della data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, fino a un massimo di 4 anni);
 - v. *richiesta di asilo* (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato del periodo di tempo documentato in cui il *Principal Investigator* è stato impossibilitato a lavorare, prima della data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, a causa della richiesta di asilo, avvenuta dopo la data di conseguimento del dottorato).
6. Il tempo trascorso dal conseguimento del primo dottorato o dalla specializzazione di area medica, pur sommando tutte le possibili deroghe di cui al precedente comma, non deve in nessun caso superare i 15 anni.
7. Ai fini della determinazione del periodo intercorso dal conseguimento del titolo valutabile, per “*data di conseguimento del dottorato (o della specializzazione di area medica)*” si intende la data di discussione della relativa tesi.
8. Il *PI Consolidator* deve mostrare di possedere il potenziale per raggiungere la piena indipendenza nell'attività di ricerca e deve dare evidenza della propria maturità scientifica, mostrando di aver prodotto almeno due pubblicazioni di rilievo come autore principale o senza la partecipazione del tutor del dottorato.
9. Il *PI Consolidator* deve essere in grado di mostrare un promettente *track record* evidenziando nella proposta:
- i. le pubblicazioni, in qualità di autore principale, nelle più importanti riviste scientifiche internazionali *peer-reviewed*, anche interdisciplinari;
 - ii. le pubblicazioni, nelle principali riviste scientifiche internazionali *peer-reviewed*, in qualità di coautore, di contributi a collettanei *peer-reviewed* o di monografie pertinenti al campo di ricerca della proposta progettuale;
 - iii. presentazioni, su invito, in occasione di prestigiose conferenze, anche internazionali, e presso scuole avanzate a livello internazionale;
 - iv. brevetti;
 - v. premi attinenti all'attività scientifica e riconoscimenti internazionali;
 - vi. esperienze maturate all'estero e collaborazioni internazionali.
10. Pena la revoca integrale del finanziamento ricevuto il *PI Consolidator* deve garantire un impegno temporale non inferiore al 40% dei mesi persona dedicati al progetto.

Articolo 5

Il Principal Investigator nello schema Advanced Grant

1. Rientrano nello schema *Advanced Grant* i progetti, anche ad alto rischio, potenzialmente in grado di aprire nuove prospettive anche in ambito interdisciplinare, coordinati da ricercatori affermati nel proprio campo (*PI Senior*), di qualsiasi età e nazionalità.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

2. Il *PI Senior* oltre ad essere scientificamente indipendente, deve essere attivo nella ricerca da un periodo superiore a 12 (dodici) anni ed avere un profilo che lo identifichi come *leader* nel settore di ricerca nel quale la proposta progettuale si colloca.
3. Il *PI Senior* deve dare evidenza di aver raggiunto risultati appropriati al settore di afferenza e corrispondenti ad almeno uno o più dei seguenti parametri di riferimento:
 - a. 10 pubblicazioni come autore principale (o come coautore, relativamente agli ambiti scientifici in cui l'ordine alfabetico degli autori sia considerata la norma) nelle principali riviste scientifiche internazionali, anche interdisciplinari, *peer-reviewed*;
 - b. 3 importanti monografie di ricerca, riguardanti i campi di ricerca in cui la pubblicazione di monografie sia considerata la norma;
4. Per le finalità di cui al comma 3 possono essere considerati (singolarmente o in combinazione) ai fini della valutazione sono:
 - a. 5 brevetti;
 - b. 10 presentazioni, su invito, a conferenze organizzate a livello internazionale e presso scuole avanzate;
 - c. 3 progetti di ricerca progetti, nazionali o internazionali, condotti sotto la guida e la responsabilità del *PI Senior*, nella veste di coordinatore del progetto o di responsabile di unità operativa.
 - d. 3 conferenze o congressi internazionali prestigiosi in cui il *PI Senior* sia stato coinvolto come membro del comitato direttivo od organizzatore;
 - e. riconoscimenti internazionali quali premi scientifici od artistici, ammissione ad Accademie di chiara fama o commissioni di opere (ad esempio, progettazione architettonica od ingegneristica);
 - f. *leadership* riconosciuta nell'ambito dell'innovazione industriale.
5. Possono essere presi in considerazione i risultati del *PI Senior* ottenuti per un periodo più lungo degli ultimi 10 anni nelle seguenti circostanze, che devono essere evidenziate nel suo CV:
 - i. per il congedo di maternità, il *track record* preso in considerazione può essere esteso di 18 mesi, o del periodo di congedo effettivamente preso prima della data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, se più lungo, per ogni figlio nato prima o durante gli ultimi dieci anni;
 - ii. per il congedo di paternità, il *track record* considerato può essere esteso per la quantità di congedo di paternità effettivamente preso prima della data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande per ogni figlio nato prima o durante gli ultimi dieci anni;
 - iii. in caso di malattia di lunga durata (oltre 90 giorni per il *PI Senior* o per un familiare stretto - figlio, coniuge, genitore o fratello), patologia clinica o servizio nazionale, il *track record* preso in considerazione può essere ampliato della quantità di congedo effettivamente preso prima della data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, per ogni episodio verificatosi negli ultimi dieci anni;
 - iv. in caso di richiesta di asilo, il *track record* preso in considerazione può essere esteso per il tempo documentato dell'incapacità lavorativa del *PI Senior* negli ultimi dieci anni (il periodo di proroga possibile va dalla data di inizio della domanda di asilo/rifugio alla data di decisione sullo *status di rifugiato* del *PI Senior* richiedente e/o al ricevimento di un permesso di soggiorno specifico).
6. Pena la revoca integrale del finanziamento ricevuto il *PI Senior* deve garantire un impegno temporale non inferiore al 30% dei mesi persona dedicati al progetto.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato
Direzione generale della ricerca

Articolo 6 **Host Institution**

1. La *Host Institution* presso la quale il PI si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve essere una delle organizzazioni elencate all'articolo 1, comma 5, lett. h) del presente decreto.
2. L'*Host Institution* è l'unico soggetto giuridico di riferimento per il Ministero.
3. Alcuni componenti del gruppo di ricerca, qualora conferiscano un valore scientifico aggiunto al progetto, possono appartenere a soggetti giuridici diversi rispetto alla *Host Institution* (tra i quali enti o centri di ricerca, anche privati e/o laboratori industriali di ricerca) che possono avere sede anche al di fuori nel territorio nazionale o dell'Unione Europea e ai quali, per il tramite dell'*Host* possono essere riconosciute le spese sostenute come commessa di ricerca comunque in entità non superiore al 40% delle spese riconosciute per l'esecuzione del progetto.
4. Il progetto di ricerca deve essere realizzato principalmente sul territorio italiano, anche se ciò non esclude la possibilità che alcune attività (ed esempio ricerca sul campo) si svolgano all'estero nel caso in cui sia necessario per conseguire gli obiettivi scientifici del progetto.
5. L'*Host Institution* deve rispettare l'indipendenza del PI e non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell'*Host Institution* stessa, garantendo che il PI:
 - a. proponga il finanziamento del progetto in totale indipendenza;
 - b. gestisca la ricerca e il finanziamento e prenda le opportune decisioni di allocazione delle risorse;
 - c. pubblichi in maniera indipendente come autore comprendendo come coautori coloro che hanno contribuito in modo sostanziale al progetto;
 - d. coordini il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti o dottorandi;
 - e. abbia accesso a strutture e spazi adeguati allo svolgimento delle attività di ricerca.
6. L'*Host Institution* deve, inoltre, su richiesta del PI, ai fini della presentazione della proposta progettuale, si impegna:
 - a. ad ospitare il PI garantendo l'accesso ai locali e alle infrastrutture necessarie al gruppo di lavoro che coordina per realizzare il progetto;
 - b. alla stipula di un apposito contratto con i PI in caso di ammissione a finanziamento qualora questi non siano già dipendenti della stessa *Host Institution* a tempo determinato o indeterminato come ricercatori o docenti.

Articolo 7 **Ambito scientifico delle proposte progettuali**

1. I progetti di ricerca possono affrontare tematiche relative a qualsiasi settore della ricerca nell'ambito dei tre macrosettori di ricerca come determinati dall'ERC (*SH: Social Sciences and Humanities; PE: Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences; LS: Life Sciences*).
2. È favorevolmente considerata la presentazione di proposte relative a:
 - a. progetti di natura interdisciplinare che attraversano i confini tra i diversi ambiti di ricerca;
 - b. progetti pionieristici, che affrontano campi di ricerca nuovi ed emergenti;
 - c. progetti che introducono approcci innovativi non convenzionali e/o invenzioni scientifiche.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato
Direzione generale della ricerca

3. Il PI in sede di presentazione della proposta progettuale indica, sotto la propria responsabilità, il macrosettore e il settore ERC prevalente, individuato sulla base della classificazione ERC vigente alla data del presente bando.
4. Nel caso di progetti di natura interdisciplinare il PI indica i settori ERC di afferenza indicando, per primo, quello prevalente.

Art. 8 **Dotazione finanziaria e condizionalità**

1. La dotazione complessiva della procedura è pari a € 338.000.000,00 a lordo degli oneri *per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo* di cui all'art. 1 comma 551 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari ad € 10.140.000,00.
2. La dotazione finanziaria destinata al finanziamento dei progetti di ricerca, pari a € 327.860.000,00 è così ripartita:
 - I. € 163.930.000,00 vengono destinati al finanziamento dello schema "*Starting Grant*",
 - II. € 81.965.000,00 vengono destinati al finanziamento dello schema "*Consolidator Grant*"
 - III. € 81.965.000,00 vengono destinati al finanziamento dello schema "*Advanced Grant*".
3. Ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 2 del presente articolo viene distribuita tra i settori afferenti ai tre Macrosettori ERC, in proporzione alle richieste economiche presentate dall'insieme dei progetti del singolo Macrosettore.
4. Con apposito decreto il MUR rende nota la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ciascun Macrosettore e all'interno di questo per ogni settore definita secondo le procedure di calcolo di cui al comma precedente.
5. Il MUR si riserva, in ogni caso di destinare eventuali economie rese disponibili a valere sulle proporzioni di cui al comma 4 al finanziamento di proposte progettuali utili a garantire il pieno utilizzo delle risorse.
6. Qualora nell'ambito di ciascuno schema di finanziamento la dotazione riservata ad uno o più settori ERC, sulla base dei decreti di riparto dei fondi complessivi disponibili per ogni settore, risulti superiore alla richiesta finanziabile si procederà d'ufficio, con successivo decreto direttoriale pubblicato al termine della procedura di valutazione, alla redistribuzione di tale eccedenza all'interno del medesimo macrosettore proporzionalmente alle richieste economiche dei progetti utilmente collocati in graduatoria.
7. Qualora, operata la redistribuzione di cui al comma precedente, la dotazione finanziaria assegnata a ciascuno schema di finanziamento risulti superiore alla richiesta finanziabile si procederà d'ufficio, con apposito decreto direttoriale pubblicato alla redistribuzione di tale eccedenza progressivamente a favore dello schema di finanziamento immediatamente precedente/successivo (*starting/advance/consolidator; consolidator/advance/starting; advance/starting/consolidator*).
8. Per la redistribuzione di cui al comma 7, all'interno dei Macrosettori e, quindi dei settori, si procede analogamente a quanto previsto dal precedente comma 3, ovvero le risorse disponibili vengono ripartire proporzionalmente alle richieste finanziabili.
9. Il MUR si riserva comunque la facoltà di utilizzare eventuali risparmi di spesa per incrementare il finanziamento di successive Procedure a valere sul Fondo italiano per la Scienza, tramite apposito provvedimento.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato
Direzione generale della ricerca

Art. 9

Dimensione finanziaria dei progetti, durata e termini di realizzazione

1. Il finanziamento concedibile per ciascun progetto non potrà essere inferiore a:
 - 1,2 milioni di euro per lo schema “*Starting Grant*”;
 - 1,5 milioni di euro per lo schema “*Consolidator Grant*”;
 - 2,0 milioni di euro per lo schema “*Advanced Grant*”.
2. Il finanziamento concedibile per ciascun progetto non potrà essere superiore a:
 - 1,5 milioni di euro per lo schema “*Starting Grant*”;
 - 2,0 milioni di euro per lo schema “*Consolidator Grant*”;
 - 2,5 milioni di euro per lo schema “*Advanced Grant*”.
3. Nell’ambito delle proposte progettuali afferenti ai macrosettori *PE: Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences; LS: Life Sciences* è possibile richiedere un contributo aggiuntivo in conto capitale, per il finanziamento (o cofinanziamento) dell’acquisto di attrezzature da utilizzare presso la *Host Institution*; tale contributo non può superare il limite massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila euro).
4. La durata massima dei progetti è di 3 anni, a partire dalla data di avvio delle attività.
5. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno successivo all’emanazione del decreto di ammissione al finanziamento.
6. Il finanziamento viene assegnato alla *Host Institution* che deve garantire condizioni adeguate perché il PI possa dirigere autonomamente la ricerca e gestire il proprio finanziamento per la durata del progetto, con apposito atto di impegno a firma del legale rappresentate o persona delegata (*Allegato 4*) dedicando alle attività progettuali un impegno temporale minimo come definito dai precedenti articoli.

Articolo 10

Costi ammissibili

1. Il contributo in conto capitale può essere concesso fino ad un massimo del 100% dei costi totali ammissibili.
2. I costi ammissibili dei progetti debbono essere effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento nel rispetto dei criteri di eleggibilità elencati all’art. 7 del D.M. 116 del 1 marzo 2023 e nelle Linee *guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili* che verranno rese disponibili sul sito istituzionale e sulla piattaforma CINECA dedicata al presente bando.
3. È onere del *Principal Investigator*, all’atto della presentazione della domanda, indicare l’importo del contributo ministeriale richiesto nel rispetto del limite di finanziamento concedibile indicato al precedente articolo 9.
4. I costi sono ammissibili se sostenuti a partire dalla data di avvio ufficiale dei progetti (90° giorno successivo all’emanazione del decreto di ammissione al finanziamento).
5. Sono ammissibili le seguenti voci di costo:
 - a. *Principal Investigator*, ove assunto dalla *Host Institution* per il periodo di durata del progetto con trattamento economico di ricercatore a tempo determinato per il vincitore di progetto “*Starting Grant*”, di professore di seconda fascia per il vincitore di progetto “*Consolidator Grant*”, ovvero con trattamento economico di professore di prima o di seconda fascia, per



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Direzione generale della ricerca

- il vincitore di progetto “*Advanced Grant*”. Non è ammissibile il costo del personale a tempo determinato/ indeterminato dipendente della *Host Institution*.
- b. personale: costi relativi ai mesi/persona dedicati al progetto di ricerca del solo personale contrattualizzato *ad hoc* per il progetto da parte:
- 1) delle istituzioni universitarie (professori, ricercatori, assegnisti, contrattisti ex art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, tecnologi a tempo determinato, dottorandi ed altre figure professionali individuate all'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni);
 - 2) degli enti pubblici di ricerca (ricercatori, tecnologi ed assegnisti);
 - 3) dei soggetti giuridici con finalità di ricerca a cui lo Stato contribuisca in via ordinaria, ammissibili ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera c), del D.M. del 15 luglio 2021, n. 841 (personale svolgente funzioni assimilabili a quelle dei ricercatori e dei tecnologi);
 - 4) degli IRCCS (personale di ricerca del comparto medico e sanitario analogamente a quanto indicato per le istituzioni universitarie).
- c. acquisto di strumenti ed attrezzature, finanziati in conto capitale;
- d. altri costi di esercizio, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo, accesso alle infrastrutture di ricerca, pubblicazione di libri, missioni all'estero e partecipazione ad eventi formativi e/o divulgativi all'estero, purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili;
- e. servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- f. spese generali.
6. Le “*Linee Guida per la Rendicontazione delle spese*” e la relativa modulistica, che saranno rese disponibili sul sito istituzionale e sulla piattaforma CINECA dedicata alla procedura, contengono i termini e le modalità per la rendicontazione delle spese sostenute.
7. Le “*Linee Guida per la rendicontazione delle spese*” sono suscettibili di aggiornamenti e integrazioni in relazione ad eventuali adeguamenti normativi e mutamenti del contesto di attuazione delle iniziative a cui fanno riferimento ovvero in ogni altro caso in cui tali aggiornamenti e integrazioni si rendano necessari per assicurare la corretta gestione amministrativo contabile dei progetti ammessi a finanziamento anche in un'ottica di semplificazione e tempestività della rendicontazione.
8. Per quanto non espressamente previsto dalle “*Linee Guida per la rendicontazione delle spese*” si deve far riferimento alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili, al disciplinare allegato ai decreti di ammissione a finanziamento nonché al presente decreto in quanto *lex specialis* regolatrice delle modalità di selezione, esecuzione e rendicontazione dei progetti finanziati.
9. Eventuali orientamenti o istruzioni tecniche aggiuntive cui i Soggetti beneficiari dovranno attenersi potranno essere emanati dal MUR anche successivamente alla pubblicazione del presente decreto e dalle “*Linee Guida per la rendicontazione delle spese*”.

Articolo 11

Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata dal *Principal Investigator*, soggetto proponente, a pena di esclusione, in lingua inglese ed esclusivamente attraverso procedure *web – based* gestite da CINECA, secondo i termini e le modalità indicati nella medesima procedura, a partire dalle ore 12:00 (dodici) del **10 ottobre 2023** e fino alle ore 12:00 (dodici) del **9 novembre 2023** raggiungibile al seguente link <https://fis-submission.mur.gov.it>



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

2. Allo stesso indirizzo <https://fis-submission.mur.gov.it>, oltre che sulla piattaforma istituzionale, saranno rese disponibili la documentazione e la modulistica necessarie alla partecipazione al presente Bando.
3. In caso di chiusura e trasmissione al MUR della domanda di finanziamento, non sarà più possibile, per il *Principal Investigator*, accedere nuovamente alla sezione dedicata alla presentazione delle proposte, in modalità compilazione.
4. Il MUR non si assume responsabilità, in caso di mancata od incompleta presentazione delle proposte entro i termini stabiliti. Né tantomeno per il mancato o ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata od incompleta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte del proponente, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito od a forza maggiore.
5. La proposta dovrà contenere:

❖ **Parte A - inquadramento del progetto e riferimenti del *Principal Investigator* e della *Host Institution* (form amministrativo)**

- Titolo del progetto;
- Acronimo del progetto;
- Durata del progetto;
- Indicazione del macrosettore ERC di afferenza della proposta nonché settore – sotto settore principale di afferenza in base alla classificazione ERC vigente alla data di apertura della fase di presentazione delle proposte (*Allegato 1*);
- Parole chiave;
- Abstract del progetto;
- Dati relativi al *Principal Investigator* ed alla *Host Institution*;
- Costo totale del progetto e tabella di sintesi del budget;
- Tabella con altri finanziamenti e relativo impegno temporale del *Principal Investigator*; dichiarazione dell'impegno temporale del PI nel progetto che non può essere inferiore al 50% nell'ambito dello schema *Starting Grant*, 40% nell'ambito dello schema *Consolidator Grant* e 30% nell'ambito dello schema *Advanced Grant*, come condizione di eleggibilità;
- Dichiarazione vincolante di impegno della *Host Institution*, firmata dal legale rappresentante o da persona delegata (*Allegato 4*);
- Dichiarazione di avvalersi di deroghe al periodo di ammissibilità e l'entità del periodo richiesto.
- Template relativo agli aspetti etici (*Allegato 5*);
- Documentazione di supporto per la verifica dell'idoneità e dell'eventuale estensione temporale del periodo intercorso dal conseguimento del titolo valutabile (eventuale).

❖ **Parte B – proposta scientifica:**

- Sinossi estesa della proposta progettuale, con indicazione di eventuali ulteriori settori e sotto settori pertinenti, fino ad un massimo di quattro, rispetto a quanto indicato nella parte A;
- Curriculum Vitae del *Principal Investigator*: secondo il template proposto nella piattaforma per la presentazione delle domande;



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

- *Track record*: (per lo schema Consolidator e Advanced Grant, il track record deve essere limitato alle attività degli ultimi 10 anni) secondo il template proposto nella piattaforma per la presentazione delle domande.
 - ❖ **solo per gli schemi Starting e Consolidator Grant**, scheda di presentazione delle attività svolte nell'ambito del corso di dottorato e documentazione di supporto per la verifica dell'idoneità e dell'estensione temporale del periodo intercorso dal conseguimento del titolo valutabile;
 - ❖ **Parte C**:
 - Proposta scientifica secondo il template reso disponibile dal MUR e articolato nelle sezioni che seguono:
 - Descrizione dettagliata delle attività previste, dei metodi di lavoro, degli obiettivi, dello stato dell'arte nel relativo ambito scientifico, della metodologia di ricerca proposta, del cronoprogramma progettuale nonché dell'impatto atteso;
 - Risorse umane e relativo impegno temporale (l'impegno temporale del PI non può essere inferiore al 50% nell'ambito dello schema *Starting Grant*, 40% nell'ambito dello schema *Consolidator Grant* e 30% nell'ambito dello schema *Advanced Grant*).
 - Indicazione e valutazione di eventuali aspetti etici del progetto di ricerca
 - Piano economico-finanziario dettagliato (articolazione dei costi del progetto per voci di spesa e relativo cronoprogramma);
6. Le domande di partecipazione dovranno essere corredate della seguente documentazione:
- a) Dichiarazione di impegno della Host Institution sulle condizioni di indipendenza del PI. Questo documento (*Allegato 4*) deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Istituzione o da una persona da questo delegata. In tale ultimo caso sarà necessario produrre l'atto di delega.
 - b) Autocertificazione relativa all'inesistenza di questioni etiche, o informazioni esplicative esistenti e che saranno trattate e autocertificazione relative all'inesistenza di questioni sensibili per la sicurezza, o informazioni esplicative su tali problemi come saranno trattati (*Allegato 5*);
 - c) Documentazione giustificativa della richiesta di deroghe al periodo di ammissibilità e l'entità del periodo richiesto.
7. Per tutte le autocertificazioni, in caso di ammissione a finanziamento, il MUR procede alla verifica di quanto dichiarato, anche richiedendo, ove necessario, adeguate prove documentali, e in caso di accertata mendace dichiarazione, ferme restando le responsabilità civili e penali, provvederà a decretare la decadenza dal finanziamento.
8. Proposte incomplete, per assenza o non esaustività di parti o sezioni della proposta, saranno considerate non ammissibili alla valutazione.
9. Ogni *Principal Investigator* può presentare una sola proposta, nell'ambito della presente Procedura, e non può, in nessun caso, prendere parte alle attività scientifiche condotte da un altro *Principal Investigator* nel quadro di altri progetti finanziati a valere sulla presente procedura.

Articolo 12

Attività di valutazione. I CdV e i Revisori

1. Le proposte presentate sono ammesse con riserva alla fase di valutazione. L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica del rispetto della modalità di presentazione della domanda, della completezza della documentazione richiesta, nonché della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

2. A conclusione della procedura di trasmissione della proposta progettuale il sistema CINECA effettua un controllo formale della regolarità e ammissibilità delle proposte. In particolare, per soddisfare tutti i criteri di ammissibilità, ogni proposta:
 - a. deve essere presentata entro il termine ultimo di presentazione;
 - b. deve essere completa (cioè tutte le parti o sezioni della proposta debbono essere complete, compresa la documentazione di supporto)
3. La verifica dei requisiti di partecipazione è effettuata dal MUR a posteriori per i soli progetti ammessi a finanziamento. Nello svolgimento di tale attività il MUR può avvalersi, sulla base della convenzione stipulata in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia.
4. La valutazione delle proposte progettuali si articola in:
 - una Valutazione tecnico – scientifica
 - una Valutazione di congruità finanziaria
5. La valutazione tecnico – scientifica ex ante si articola in due distinte fasi come di seguito indicate, volte all'assegnazione di un punteggio in coerenza con i criteri di valutazione di cui ai successivi articoli del presente decreto:
 - a) FASE 1 – *Valutazione tecnico - scientifica preliminare*
 - b) FASE 2 – *Valutazione tecnico – scientifica progettuale*
6. La valutazione tecnico scientifica delle proposte progettuali è effettuata dai Comitati di valutazione (CdV), uno per ciascuno dei ventotto settori di ricerca ERC, composti da un massimo di 7 componenti, in funzione dell'eterogeneità del settore e del numero delle proposte progettuali presentate per ciascun settore, garantendo per quanto possibile e tenuto conto dei curricula, la più ampia copertura disciplinare.
7. I componenti del CdV sono scelti sulla base di elenchi, appositamente definiti dal CNVR, di esperti di comprovata e specifica esperienza in ciascun settore di riferimento.
8. Nell'ambito di ciascun Comitato di Valutazione, il CNVR individua un coordinatore con funzione di Presidente.
9. I Comitati di valutazione operano sempre collegialmente. Le riunioni dei Comitati sono validamente costituite in presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno.
10. Le proposte progettuali sono valutate dai CdV che nella Fase 2 - *Valutazione tecnico – scientifica progettuale* possono avvalersi, ove necessario, di un revisore esterno competente, nel numero massimo complessivo disponibile.
11. I revisori esterni supportano l'attività del CdV fornendo gli elementi necessari alla valutazione della proposta progettuale.
12. I revisori esterni di cui ai precedenti comma sono scelti dal CdV nell'albo degli esperti scientifici del MUR (REPRISE), ovvero dagli elenchi di valutatori disponibili su banche dati nazionali e internazionali, nonché dalle liste di revisori depositate presso il MUR.
13. I CdV compilano la scheda di valutazione appositamente predisposta per ciascuna fase di valutazione tecnico scientifica. Nella Fase 2 - *Valutazione tecnico – scientifica progettuale* nella predetta attività si possono avvalere del supporto dei revisori esterni.
14. La scheda di valutazione redatta a conclusione della nella Fase 2 - *Valutazione tecnico – scientifica progettuale* mette in luce i punti di forza e di debolezza del progetto ed esprime per ciascun criterio di valutazione un punteggio numerico ed una sintetica motivazione, come prevista nell'apposita piattaforma.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

15. Previa discussione collegiale, a conclusione di ciascuna fase di valutazione tecnico scientifica il CdV adotta l'*Evaluation Summary Report – ESR* che costituisce il documento ufficiale agli atti della procedura.
16. I CdV e i revisori esterni operano unicamente mediante l'utilizzo della piattaforma informatica CINECA messa a disposizione del Ministero.
17. Ciascun membro dei Comitati di valutazione nonché ciascun revisore è tenuto ad astenersi dalla partecipazione, sotto qualsiasi forma, ai progetti presentati a titolo di candidatura al bando.
18. Con successivo provvedimento saranno determinate eventuali ipotesi di conflitto di interesse.
19. Prima dell'accettazione dell'incarico (o contestualmente all'insediamento) i componenti dei CdV e i revisori, sotto la propria responsabilità dichiarano ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 di non trovarsi in situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse.
20. I componenti dei CdV e i revisori si impegnano, altresì, a mantenere riserbo sulle operazioni svolte, nonché a rispettare i termini del procedimento nella valutazione.
21. I Componenti dei CdV e i revisori operano in completa autonomia e indipendenza, nel rispetto dei criteri di valutazione previsti dal presente bando, sulla base delle indicazioni tecnico amministrative fornite dal Ministero.
22. I nominativi dei componenti dei Comitati di valutazione e dei revisori costituiscono l'elenco dei valutatori che sarà reso pubblico a conclusione dell'intero *iter* procedurale di cui al presente bando.
23. Nell'ambito della *valutazione tecnico – scientifica* il CNVR redige apposite *Linee guida di valutazione* contenenti le indicazioni metodologiche e operative necessarie a garantire l'uniformità dei punteggi e dei giudizi attribuiti dai Comitati di valutazione.
24. Il coordinamento tecnico scientifico dei CdV è assicurato dal CNVR. Il CNVR partecipa alle riunioni di insediamento e fornisce le necessarie indicazioni metodologiche e operative necessarie a garantire l'uniformità dei punteggi e dei giudizi oggetto delle *Linee guida di valutazione*. Il coordinamento tecnico scientifico delle attività avviene anche attraverso la definizione di un programma definito di attività.
25. L'Ufficio del Responsabile del procedimento assicura il necessario supporto tecnico amministrativo ai CdV.

Articolo 13

FASE 1 – Valutazione tecnico - scientifica preliminare

1. La prima fase di valutazione delle proposte progettuali (*FASE 1 – Valutazione tecnico scientifica preliminare*) è condotta dai CdV ed ha ad oggetto la valutazione della proposta progettuale sintetica, il curriculum vitae ed il track record dal PI (parte B della proposta progettuale) e si atterrà a quanto previsto dal CNVR nelle *Linee guida di Valutazione* dallo stesso rilasciate nonché a quanto di seguito descritto.
2. La valutazione di ciascuna proposta è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
<i>Sinossi del progetto:</i> ❖ Qualità della proposta	1-10
Curriculum vitae del PI	



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato
Direzione generale della ricerca

❖ Autonomia scientifica (per Starting Grant) o leadership nel campo di ricerca (per Consolidator e Advanced Grant), Track record (per Consolidator e Advanced Grant, relativamente agli ultimi 10 anni)	1-10
❖ Pubblicazioni	
❖ Premi	
❖ Altro	
Valutazione complessiva	max. 20

3. La somma dei valori attribuiti per ciascun criterio costituisce il punteggio complessivo che viene attribuito alle proposte nella prima fase di valutazione.

4. La proposta che non totalizzi un punteggio totale pari ad almeno 18/20 non sarà ammessa alla successiva fase di valutazione tecnico scientifica - *FASE 2 – Valutazione tecnico – scientifica progettuale*.

5. Negli schemi *Starting, Consolidator e Advanced Grant*, saranno ammessi alla *FASE 2* della valutazione un numero di proposte per ciascun settore e per ciascun sotto-settore ERC, in ogni caso complessivamente non superiore a tre volte il numero delle proposte finanziabili a budget massimo.

6. Nel caso in cui, nell'ambito di una procedura a valere sul Fondo italiano per la scienza, le proposte abbiano conseguito un punteggio ritenuto, sulla base delle specifiche disposizioni del bando, non sufficiente per l'ammissione alla seconda fase di cui ai seguenti commi, i ricercatori individuati come PI saranno considerati soggetti non ammissibili, come PI, nell'ambito del successivo bando a valere sul medesimo Fondo.

Articolo 14

FASE 2 – Valutazione tecnico – scientifica progettuale

1. La *FASE 2 – Valutazione tecnico – scientifica progettuale* di valutazione è condotta dai CdV e riguarderà la proposta progettuale nella sua interezza (parte C della proposta) e si atterrà a quanto previsto dal CNVR nelle *Linee guida di Valutazione* nonché a quanto descritto nel presente bando.

2. I CdV di cui al comma 1 del presente articolo potranno, ove necessario, avvalersi del supporto di un revisore esterno di cui all'art. 1, comma 5, lett. d).

3. La valutazione di ciascuna proposta è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

Proposta scientifica	punteggio attribuibile
a) grado di innovatività dello studio proposto rispetto allo stato dell'arte nel relativo settore, l'ambizione e la fattibilità del progetto di ricerca;	1-5
b) la capacità intellettuale, la creatività, l'eccellenza del PI e alle competenze scientifiche necessarie per eseguire con successo il progetto proposto.	1-5
c) appropriatezza della metodologia, e grado di interdisciplinarietà, laddove pertinente.	1-5



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato
Direzione generale della ricerca

d) impatto potenziale, comprese le ricadute sull'organizzazione ospitante, sulla società e sul territorio.	1-5
Risorse umane	
❖ appropriatezza della composizione del team di ricerca e dell'impegno temporale indicato	1-5
Piano economico-finanziario	
❖ appropriatezza della programmazione nella gestione delle attività progettuali	1-5
Totale massimo	30

4. Ai fini della definizione della graduatoria, il punteggio è composto dalla sommatoria del punteggio conseguito nella *FASE 1 – Valutazione tecnico scientifica preliminare* e nella *FASE 2 – Valutazione tecnico scientifica – ex ante*.

5. Saranno ammessi alla terza fase un numero di progetti non superiore al doppio del numero dei progetti finanziabili a budget massimo.

Articolo 15

Valutazione di congruità della proposta e definizione del finanziamento

1. In esito alla valutazione tecnico-scientifica condotta dai singoli CdV di cui ai precedenti articoli, il CNVR accede alla relativa documentazione e, nel rispetto dei punteggi finali attribuiti alle singole proposte, predisporre, per ogni settore e per ogni schema di finanziamento, la graduatoria finale dei progetti.

2. Previa analisi delle richieste finanziarie avanzate per ogni proposta, e sulla base delle indicazioni rilasciate dai CdV, il CNVR determina il costo congruo e l'ammontare del finanziamento riconoscibile anche applicando una rimodulazione dei costi esposti nella proposta assicurando almeno il contributo minimo previsto dal presente bando all'articolo 9.

3. In particolare, in ragione del giudizio di congruità espresso dal CNVR, sono possibili:

- riconoscimento di percentuali differenziate di finanziamento;
- esclusione dei progetti dalla graduatoria prevista ai sensi dell'art. 14 del presente bando, su proposta del CNVR, per palese e conclamato disallineamento fra valore scientifico e valutazione di congruità del progetto.

4. All'esito della valutazione ove i progetti abbiano maturato un punteggio *ex aequo* prevale la proposta progettuale presentata dal candidato avente minore età accademica.

5. Nel rispetto delle graduatorie, divise per settore e per schema di finanziamento, il MUR provvede alla pubblicazione dei decreti di approvazione delle stesse.

6. I decreti di approvazione delle graduatorie dei progetti, distinte per settore e per schema di finanziamento, secondo l'ordine di punteggio, contengono l'indicazione:

- dei progetti ammessi al finanziamento, fino all'esaurimento delle risorse disponibili;
- dei progetti idonei ma non finanziabili per esaurimento delle risorse;



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

7. Costituiscono allegato ai decreti di approvazione delle graduatorie di cui al precedente comma:
 - l'elenco dei progetti che, a conclusione della *Fase 1 – valutazione tecnico scientifica preliminare*, non sono ammessi alla *Fase 2 - Valutazione tecnico – scientifica progettuale*;
 - l'elenco dei progetti esclusi dal finanziamento, in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo di idoneità per essere ammessi al contributo a conclusione della *Fase 2 - Valutazione tecnico – scientifica progettuale*;
8. Dopo la pubblicazione dei decreti di cui al precedente comma, ogni PI accedendo all'area riservata della piattaforma CINECA può prendere visione delle schede di valutazione compilate nelle *fasi di valutazione tecnico scientifica*.
9. Con provvedimento successivo, il MUR dispone l'ammissione al finanziamento ed all'erogazione dei contributi riconosciuti.

Articolo 16

Approvazione del progetto, gestione ed erogazione del contributo

1. Le comunicazioni ufficiali e i *feedback* al PI e *all'Host Institution* avvengono a mezzo PEC ovvero attraverso la piattaforma dedicata CINECA
2. Il MUR, all'esito delle graduatorie di cui al precedente articolo procede nei confronti dei progetti assegnatari di risorse all'adozione del decreto di ammissione a finanziamento.
3. Resta inteso che i progetti ammessi e finanziabili, come da graduatorie, saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
4. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno successivo all'emanazione del decreto di ammissione a finanziamento. Non sono pertanto ammissibili, neanche in termini di spesa, le attività che a tale data risultino essere state già effettuate o avviate.
5. Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato in un'unica anticipata, pari al 100% del contributo riconosciuto, direttamente alle *Host Institution*.
6. Alle *Host Institution* il MUR richiederà preliminarmente specifica garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa, a copertura dell'intero ammontare del contributo riconosciuto.
7. La garanzia fideiussoria non sarà richiesta alle Organizzazioni ospitanti se Istituzioni universitarie ed agli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR. In tali casi, infatti, eventuali importi oggetto di recupero potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alle stesse anche in base ad altro titolo. In particolare, per le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 vigilati dal MUR, le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica costituiscono idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai sensi del presente decreto anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario.
8. Nei casi di erogazioni in anticipazione in favore di soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma, le medesime dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero essere coperte da strumenti forniti a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata della proposta progettuale. In assenza, e quale ipotesi di "*strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro*", il soggetto interessato potrà fornire idoneo impegno dell'Amministrazione vigilante ovvero altra Amministrazione pubblica e restituire al Ministero dell'Università e della ricerca, a valere su risorse a qualsiasi titolo erogate, gli importi oggetto di recupero.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

9. Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette ad approvazione da parte del MUR ma debbono, comunque, essere oggetto da apposita comunicazione anche attraverso la piattaforma informatica dedicata al presente bando secondo le indicazioni che verranno opportunamente fornite.
10. Le variazioni scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del Ministero su parere del CdV che ha curato la valutazione ex ante.
11. Nel caso di trasferimento del PI, in fase di esecuzione del progetto, dalla *Host Institution* ad altra organizzazione ospitante, il regolare svolgimento del progetto deve essere garantito attraverso la stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra la *Host Institution* originaria e la nuova destinazione del PI, con particolare riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso la *Host Institution* originaria ed alla prosecuzione (sotto la guida del PI) delle attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dalla *Host Institution* originaria per lo svolgimento del progetto. In ogni caso il trasferimento può avvenire solo previa approvazione del Ministero.
12. Resta fermo che l'onere della rendicontazione sarà a carico delle *Host Institutions* coinvolte nel progetto, in ragione delle spese effettivamente sostenute.
13. In caso di trasferimento del *Principal Investigator* presso un soggetto non ammissibile alla Procedura, comprese le Istituzioni estere, il MUR dispone la revoca del contributo concesso, la richiesta di restituzione delle somme erogate o l'escussione della garanzia fideiussoria.
14. Entro 60 giorni dalla scadenza di metà progetto, il PI produce apposita relazione tecnico scientifica in cui evidenzia l'avanzamento scientifico del progetto e il grado di raggiungimento dei risultati previsti. Tali relazioni saranno sottoposte all'attenzione dei CdV responsabili della valutazione tecnico scientifica; eventuali sostituzioni di componenti non più disponibili sono disposte dal Ministero in tempo utile all'analisi delle predette relazioni. Qualora il CdV ritenga totalmente insoddisfacente l'avanzamento scientifico del progetto il Ministero può procedere alla revoca del contributo.
15. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, il PI e gli eventuali altri componenti del gruppo di ricerca sono tenuti ad indicare di aver usufruito del finanziamento di cui al presente bando.
16. La rendicontazione amministrativa – contabile è effettuata sulla base delle “*Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili*” che saranno rilasciate dal Ministero, nel rispetto del “*criterio di cassa*” e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, ogni rendicontazione è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture delle *Host Institution*.
17. Il Ministero procede, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia in ragione della convenzione esistente in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, a verifiche a campione agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito sugli audit interni centrali, secondo modalità e procedure stabilite nel decreto di ammissione a finanziamento. In ogni caso è assicurato il criterio di adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale per ciascuno schema di finanziamento).
18. In caso di accertamento da parte del Ministero di violazioni di norme di legge e/regolamentari, ivi incluse le indicazioni contenute nelle “*Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili*”, o l'esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta l'esclusione del progetto dal bando, la revoca del



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

finanziamento (se già concesso) e l'automatica esclusione del PI dai successivi bandi MUR per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento.

19. Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati della ricerca ottenuti o prevedibili, con un allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto che riportino come primo nome (o come autori corrispondente) quello del PI e la trasmette con modalità telematica al Ministero.
20. La relazione deve contenere altresì l'elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca con l'indicazione di provenienza del finanziamento.
21. La relazione tecnico scientifica conclusiva è sottoposta all'attenzione dei CdV responsabili della valutazione *ex ante*; eventuali sostituzioni di componenti non più disponibili sono disposte dal Ministero in tempo utile all'analisi delle predette relazioni. Qualora il CdV ritenga totalmente insoddisfacente i risultati scientifici il Ministero può procedere alla revoca del contributo.

Articolo 17

Obblighi e penalità per le Organizzazioni ospitanti/ soggetti beneficiari

1. Le Organizzazioni scelte come *Host institutions* dai ricercatori che si candidano a ricoprire il ruolo di *Principal Investigator* devono fornire loro, preliminarmente alla presentazione della proposta, la dichiarazione in cui si impegnano alla loro accoglienza, nonché la garanzia di accesso ai locali ed alle infrastrutture necessarie al gruppo di lavoro che essi intendono coordinare per realizzare il progetto.
2. In seguito alla pubblicazione delle graduatorie, le *Host institutions*, in qualità di soggetti beneficiari, dovranno stipulare un apposito contratto con i *PI* che non siano già dipendenti a tempo indeterminato o determinato.
3. Le *Host institutions* sono, inoltre, obbligati, a pena di decadenza dal contributo:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente decreto e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;
 - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
 - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente decreto e dagli atti a questa conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
 - d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal presente decreto;
 - e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, sotto la responsabilità scientifica del *PI*, in conformità alla domanda presentata ed ammessa al beneficio;
 - f) a conservare, per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data di presentazione della rendicontazione finale, la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate, nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti) e ad esibirla, in caso di controllo;
 - g) ad impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altri contributi ottenuti per le medesime spese.

Articolo 18

Rinunce, decadenza e sanzioni

1. Il contributo assegnato è oggetto di revoca ed i beneficiari sono soggetti a decadenza totale dal contributo concesso, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Direzione generale della ricerca

presente decreto ovvero nelle successive indicazioni fornite dal Ministero ivi comprese le “*Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili*” e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:

- i. risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo;
 - ii. la realizzazione dell'intervento sia difforme da quanto dichiarato nel progetto ammesso al finanziamento;
 - iii. il PI abbia ottenuto altri contributi per le stesse spese rendicontate;
 - iv. il PI non garantisca l'impegno temporale minimo definito ai precedenti articoli
 - v. l'attività prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti, salvo eventuali proroghe, non superiori a 3 mesi, determinate da cause di forza maggiore ed approvate dal MUR;
 - vi. il *PI* e la *Host Institution*, ciascuno per quanto di competenza, non presenti tutta la documentazione richiesta in sede di rendicontazione o non la esibisca in caso di controllo.
2. In caso di decadenza o revoca, qualora il contributo sia già stato erogato, la *Host Institution* dovrà restituire le somme ricevute. A questo riguardo, il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni a valere su risorse a qualsiasi titolo riconosciute dal Ministero alle Organizzazioni ospitanti, ivi inclusi i fondi di funzionamento, ovvero escutere la garanzia fideiussoria.
3. I PI, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne comunicazione al Ministero anche attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal MUR. In tali casi, il MUR procederà a revocare il contributo concesso ed a richiedere alla *Host Institution* la restituzione delle somme erogate ovvero ad avviare le procedure di compensazione a valere su risorse a qualsiasi titolo riconosciute dal Ministero alle Organizzazioni ospitanti, ivi inclusi i fondi di funzionamento, ovvero escutere la garanzia fideiussoria o richiedere la restituzione alle dell'Amministrazione vigilante ovvero altra Amministrazione pubblica costituita come garante.

Articolo 19 **Verifiche e controlli**

1. Il MUR si riserva di effettuare controlli volti ad accertare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione del finanziamento, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte, nonché la ammissibilità delle spese rendicontate.
2. Ferme restando le responsabilità civili e penali, l'accertamento da parte del MUR di violazioni di norme di legge comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del *PI* dai successivi bandi del MUR, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data dell'accertamento.

Articolo 20 **Open access**

1. Ciascun PI deve garantire l'accesso aperto (accesso gratuito on-line per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni scientifiche “*peer-reviewed*” relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto. In particolare, il PI deve:
 - i. il più presto possibile, e al più tardi al momento della pubblicazione dei risultati della ricerca, depositare una copia elettronica elaborabile automaticamente della versione pubblicata o della versione finale accettata per la pubblicazione (dopo la *peer-review*) in un apposito archivio per pubblicazioni scientifiche. Il PI deve inoltre impegnarsi a depositare i dati necessari per validare i risultati presentati nelle pubblicazioni scientifiche depositate;



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

- ii. garantire l'accesso aperto alla pubblicazione depositata e ai relativi dati - tramite l'archivio - al più tardi: o al momento della pubblicazione, nel caso in cui l'editore renda disponibile una versione elettronica gratuita, o entro sei mesi dalla pubblicazione (dodici mesi per le pubblicazioni relative alle scienze sociali e umanistiche) in ogni altro caso;
 - iii. garantire l'accesso aperto - tramite l'archivio - ai metadati bibliografici che identificano la pubblicazione depositata. I metadati bibliografici devono essere in un formato standard e devono includere tutti i seguenti elementi:
 - a. i termini “*Accesso Aperto MUR*”;
 - b. il nome del programma, l'acronimo del progetto e il numero di contratto;
 - c. la data di pubblicazione e la durata del periodo di embargo, se applicabile;
 - d. un identificatore persistente;
 - e. quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge 8 agosto 2013, n.91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112 e, in particolare, “*una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi*”.
2. Quanto sopra indicato rispetto alla pubblicazione dei dati della ricerca non modifica eventuali obblighi di riservatezza, nonché obblighi relativi alla tutela dei dati personali, ognuno dei quali resta impregiudicato.
3. Come eccezione, i PI sono altresì esentati da assicurare l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se l'accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa. In tal caso il PI dovrà depositare nell'archivio, a fianco della pubblicazione, anche una nota a suo nome che espliciti i motivi alla base della mancata messa a disposizione di parti dei dati della ricerca.

Articolo 21

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio III della Direzione generale della Ricerca.

Articolo 22

Comunicazioni ed informazioni

1. La modulistica necessaria alla partecipazione alla presente Procedura sarà pubblicata integralmente nel sito dedicato <https://fis-submission.mur.gov.it>
2. Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi alla Procedura potranno essere inviati all'indirizzo mail dedicato alla procedura fis@mur.gov.it indicando sempre nell'oggetto “**Bando FIS 2**”. Non saranno, pertanto, evase richieste che perverranno in modalità diversa.
3. Alle richieste di cui al precedente comma 2 si darà risposta in forma aggregata; le FAQ relative alla Procedura verranno pubblicate nella sezione dedicata del portale.
4. Il presente decreto è inviato ai componenti organi di controllo preventivo di legittimità.
5. Gli effetti del presente decreto sono soggetti alle verifiche di cui al precedente comma.

Il Direttore generale
Dott. Vincenzo Di Felice

“Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse”